



Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO

DI MOBILITA' INTERNA

Approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n.73 del 30.08.2013

INDICE:

- Art. 1 - Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione;
- Art. 2 - Principi fondamentali;
- Art. 3 - Definizione degli istituti di Mobilità interna;
- Art. 4 - Svolgimento delle procedure di mobilità programmata;
- Art. 5 - Mobilità su richiesta;
- Art. 6 - Mobilità interna d'ufficio;
- Art. 7 - Cambio profilo;
- Art. 8 - Mobilità interna temporanea per particolari esigenze;
- Art. 9 - Criteri di priorità;
- Art. 10 - Formazione professionale;
- Art. 11 - Relazioni sindacali.

Art. 1

Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

Il presente regolamento individua i criteri e disciplina le modalità per l'espletamento della mobilità interna del personale dipendente dell'Unione Valdera e del personale comandato al 100% presso la stessa Unione.

La mobilità interna viene attuata nel rispetto dell'art. 2103 del Codice civile e dell'art. 13 della Legge 300/1970; non rientra nella mobilità interna lo spostamento da un servizio ad un altro della medesima Area organizzativa.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le ulteriori disposizioni legislative previste in materia.

Art. 2

Principi fondamentali

La disciplina della mobilità interna del personale dipendente è informata ai principi di trasparenza, flessibilità, efficienza, efficacia e valorizzazione della risorse umane.

La mobilità interna è attuata per le seguenti principali finalità:

- contemperare le esigenze organizzative dell'amministrazione con la valorizzazione delle attitudini dei dipendenti
- gestire in modo ottimale le risorse umane;
- coprire i posti vacanti in determinate unità operative;
- fronteggiare temporanee esigenze di servizio;
- soddisfare richieste personali del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio;
- trovare una collocazione adeguata al personale per il quale è stata accertata l'inidoneità alla mansione svolta.

Art. 3

Definizione degli istituti di mobilità interna

Gli istituti di mobilità interna si possono suddividere nelle seguenti tipologie:

- A – Mobilità su richiesta, promossa da una richiesta scritta del dipendente interessato a cambiare l'Area operativa nella quale è collocato;
- B – Mobilità d'ufficio, attivata direttamente dall'amministrazione in base ad esigenze contingenti di carattere urgente;
- C – Mobilità programmata, attivata dall'amministrazione con procedura aperta alla partecipazione di tutti i dipendenti interessati ed in possesso dei requisiti minimi previsti per il posto da ricoprire.

Art. 4

Svolgimento delle procedure di mobilità programmata

La mobilità programmata, intesa come mobilità attivata da uno specifico avviso rivolto a tutti i dipendenti si svolge, ancorché non obbligatoriamente, in due momenti principali:

- nel corso del procedimento di adozione del Piano Esecutivo di Gestione o immediatamente dopo la sua approvazione, per attribuire alle diverse unità organizzative un organico coerente ed adeguato con gli obiettivi assegnati dal PEG medesimo;
- prima dell'adozione del piano occupazionale, per provvedere alla copertura di posti vacanti prima del ricorso alla mobilità o al reclutamento esterno.

In via straordinaria, la mobilità programmata può svolgersi anche in momenti diversi, allorché sia comunque opportuno variare l'allocazione interna del personale.

L'amministrazione provvede in questi casi alla diffusione di specifici avvisi, con l'indicazione delle caratteristiche principali dei posti di lavoro da coprire, delle categorie e dei profili professionali, richiesti nonché di eventuali altri requisiti, del termine per la presentazione delle domande, dei criteri di scelta dei candidati.

Il procedimento di mobilità programmata, fondato principalmente sulla mobilità su richiesta, può includere al suo interno anche mobilità d'ufficio, qualora sia necessario attivarle per rendere coerente il piano complessivo delle mobilità.

La competenza per l'attuazione di procedure di mobilità tra servizi/sedi è del Direttore Generale, il quale dispone anche l'atto finale di mobilità interna, sentiti i Responsabili interessati.

Art. 5

Mobilità su richiesta

Salvo casi eccezionali e motivati la mobilità su richiesta si attua nell'ambito della mobilità interna derivante dalla programmazione.

La mobilità su richiesta, originata in ogni caso da un'apposita istanza motivata, prodotta dal dipendente interessato si conclude con il trasferimento disposto dall'amministrazione ovvero con il suo diniego motivato.

La mobilità verso un servizio di Area diversa da quella di attuale appartenenza è disposta dal Direttore Generale, sentiti i responsabili dei servizi interessati.

Art. 6

Mobilità interna d'ufficio

La mobilità d'ufficio può essere disposta per le seguenti ragioni:

- a) Esigenze tecniche, organizzative e produttive connesse al funzionamento dell'attività dell'Ente;
- b) Riorganizzazione, istituzione o soppressione di uffici o servizi dell'Ente a seguito dei quali si renda necessaria l'istituzione o la soppressione di posti di lavoro.
- c) Sopravvenuta inidoneità permanente o temporanea alle mansioni cui il dipendente è adibito, opportunamente certificata dal medico competente o dalla commissione medica di verifica. Il dipendente in condizione di inidoneità potrà essere impiegato in altre mansioni, anche di diverso profilo professionale, compatibilmente con le proprie condizioni di salute, in base al principio di equivalenza delle mansioni ascrivibili alla stessa categoria.

L'eventuale accorpamento di servizi o di sedi sotto un unico Responsabile non dà luogo a procedimenti di mobilità interna per il personale interessato.

La mobilità verso un servizio di Area diversa da quella di attuale appartenenza è disposta dal Direttore Generale, sentiti i responsabili dei servizi interessati.

Art. 7

Cambio profilo

In tutti i casi in cui un procedimento di mobilità interna comporti un cambio nel profilo professionale del personale interessato si dovrà procedere all'attivazione di un percorso mirato all'acquisizione delle nuove competenze. La durata di tale percorso e le modalità di effettuazione saranno stabilite nell'atto di mobilità. Al termine del percorso qualificativo il Responsabile del servizio di destinazione stabilirà o meno l'avvenuta definitiva acquisizione delle competenze del nuovo profilo professionale.

Qualora al termine del percorso formativo venga accertato, a mezzo di valutazione oggettiva, che non sono state acquisite le competenze richieste dal nuovo profilo

professionale, il personale interessato potrà essere impiegato in altre mansioni e/o ad altri servizi, in base al principio di equivalenza delle mansioni ascrivibili alla stessa categoria, con priorità per il rientro nel posto di provenienza.

Art. 8

Mobilità interna temporanea per particolari esigenze

La mobilità, indipendentemente dal profilo e dalla categoria di appartenenza, può anche avvenire per particolari, contingenti ed eccezionali esigenze di un servizio o per la realizzazione di progetti particolarmente rilevanti e significativi. In tal caso, il Direttore Generale con proprio atto, sentiti anche i Responsabili dei servizi interessati, effettuerà il temporaneo trasferimento precisando preventivamente il periodo di tempo previsto per la realizzazione del progetto o per il superamento delle eccezionali esigenze.

La mobilità temporanea può essere anche diretta su posizioni part-time, mantenendo quindi anche parte della propria attività nell'unità organizzativa di provenienza. Nell'individuazione del personale da trasferire temporaneamente si ricorrerà prioritariamente alla mobilità volontaria.

Non costituisce provvedimento di mobilità la temporanea assegnazione di un dipendente ad un gruppo di lavoro operante in modalità part-time, con tempi lavoro effettivi inferiori al 25% dell'orario settimanale.

Art. 9

Criteri di priorità

Le procedure per l'individuazione del personale da trasferire con provvedimenti di mobilità interna dovrà essere uniformata ai seguenti criteri di priorità, distinti per tipologia:

1. **Mobilità su richiesta:** alla mobilità volontaria viene accordata preferenza assoluta. In caso di più persone interessate alla mobilità volontaria, la graduatoria seguirà i seguenti criteri di priorità:
 - a) Necessità di assistenza a familiari (L. 104/92) o comprovati motivi di salute;
 - b) Anzianità di servizio nell'Ente comprendendo anche i periodi di comando presso l'Ente stesso con percentuali uguali o maggiori all'80%;
 - c) Altre particolari condizioni del nucleo familiare (nucleo monoparentale, presenza di 3 o più figli, figli minori di 3 anni);
 - d) Vicinanza della sede di destinazione con il domicilio del dipendente.
2. **Mobilità d'ufficio:** Valgono gli stessi criteri della mobilità volontaria con valori di priorità invertiti.
3. **Programmata:** per la mobilità derivante dalla programmazione, necessaria per la migliore funzionalità dei servizi, i criteri di valutazione saranno legati alla formazione scolastica e professionale, alle competenze acquisite nel corso dell'attività lavorativa, alle specializzazioni, abilitazioni e attitudini possedute.

Art. 10

Formazione professionale

Il dipendente sarà coinvolto in un percorso di formazione professionale qualora il procedimento di mobilità interna determini una variazione radicale delle mansioni da svolgere e richieda nuove competenze specifiche.

I percorsi di formazione saranno organizzati secondo quanto previsto dal contratto collettivo decentrato integrativo dell'Unione, con possibilità anche di formazione svolta direttamente sul posto di lavoro.

I corsi eventualmente organizzati a tal fine si svolgono nell'ambito dell'orario di lavoro e la partecipazione è obbligatoria per il dipendente.

Qualora al termine del percorso formativo venga accertato, a mezzo di valutazione oggettiva, che non sono state acquisite le competenze indispensabili per il nuovo ruolo da svolgere, il personale interessato potrà essere impiegato in altre mansioni e/o ad altri servizi, in base al principio di equivalenza delle mansioni ascrivibili alla stessa categoria, con priorità per il rientro nel posto di provenienza.

Art. 11

Relazioni sindacali

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. 01.04.1999, le R.S.U. dell'Unione e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro sono informate degli atti di mobilità adottati contestualmente alla loro pubblicazione.